

*Art. 41 Danno o pericolo pubblico*

1. Per ipotesi di danno o pericolo alla pubblica incolumità il Dirigente può ordinare l'esecuzione delle opere o degli interventi che, ove non fossero iniziati o portati a conclusione entro i termini indicati nel provvedimento dello stesso Dirigente, autorizzano il Comune ad intervenire a danno del privato.

2. L'ordinanza deve riguardare le opere strettamente necessarie all'eliminazione del pericolo pubblico. Non va richiesto il preventivo parere della Commissione Edilizia.

3. Per la stessa ipotesi è consentito al privato di presentare richiesta, completa di asseverazioni tecniche, per l'esecuzione dei lavori limitati alla sola demolizione di immobili prospettanti vie pubbliche che siano giudicati di pericolo alla pubblica incolumità e per i quali non siano proponibili soluzioni alternative.

4. Il Dirigente ha l'obbligo di decidere in merito alla richiesta nel termine di giorni 7 (sette) dal ricevimento della domanda. Si prescinde anche in questa ipotesi dal parere della Commissione Edilizia.